

PRESIDENZA	
DIREZIONE GENERALE Servizio Trasparenza e Comunicazione	
23 NOV. 2007	
PROT. N.	16814
Class.	1.1.h



Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

----- * * * * -----

Protocollo N.

CAGLIARI, 13 Novembre 2007

ate Cagliari Agenzia Entrate
CITA PROTOCOLLO US
16/11/2007 0017186/07



**Alla Direzione Generale
Servizio Trasparenza e Comunicazione
Dott.ssa Michela Melis**

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulla disciplina relativa all'imposta di bollo su copia conforme all'originale o copia autentica

In merito alla richiesta di consulenza in oggetto si osserva quanto segue:
al rilascio di copie dichiarate conformi all'originale o copie autentiche, in materia di relazioni con il pubblico e accesso agli atti dell'Amministrazione, si applica la disciplina prevista dall'art.2 del D.P.R. n. 642/72, che assoggetta ad imposta di bollo fin dall'origine "Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documenti rilasciati da notai o altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge".

Si veda a tal proposito la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 1997, n.213/S relativa all'Accertamento- Diritto di accesso ai documenti amministrativi, al punto VI.6: "Il rilascio di copia dei documenti è subordinato, a norma dell'art.25, comma 1, della Legge n.241/90, al rimborso del costo di riproduzione, salve in ogni caso, le disposizioni vigenti in tema di imposta di bollo e rimborso dei diritti di ricerca e visura.....Con ulteriore direttiva prot. UCA/2772/1749 del 28 febbraio 1994, La Presidenza del Consiglio ha precisato che l'imposta di bollo è dovuta quando la copia del documento viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in forma autentica. Conseguentemente, quando nell'istanza di accesso non viene espressamente richiesto il rilascio di copia conforme, il soggetto autorizzato all'accesso è tenuto solo al rimborso dei costi di riproduzione ed eventualmente dei diritti di ricerca e visura".

Ancora dello stesso tenore la Circolare 67/E del 7 agosto 2002 che recita:
"si ritiene che gli atti in copia autentica che accompagnano la domanda di

Agenzia R.A.S. per le Entrate – Via XXIX novembre 23 – 09100 Cagliari
Tel. 070/6068019-6068013-6068014-6068015- 6068016 Fax 070/6068017
e-mail agenziaentrate@regione.sardegna.it

iscrizione al registro delle imprese sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, a nulla rilevando la circostanza che l'atto originale non sia soggetto al tributo...Per l'imposta di bollo invero la copia conforme costituisce autonomo presupposto di imposta rispetto al documento in originale", nonché la Circolare n.29/E del 1 giugno 2005 relativamente agli atti e documenti rilasciati dalle Università e la Risoluzione n.199/E del 2 agosto 2007.

L'art.37 del D.P.R. 445/2000, da Codesta Direzione Generale richiamato, prevede che: *"Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 (rispettivamente Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), sono esenti dall'imposta di bollo. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare".* L'articolo fa esplicito riferimento unicamente alla dichiarazioni sostitutive presentate dal cittadino agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori ed esercenti di pubblici servizi, di conseguenza non può estendersi alla generalità degli atti dell'Amministrazione richiesti dagli utenti in copia conforme all'originale o in copia autentica.

A tal proposito pare utile richiamare la Circolare del 7 luglio 2004, n.37/d dell'Agenzia delle Dogane dove si sottolinea che: *"Le dichiarazioni sostitutive dell'Atto di notorietà delle dichiarazioni doganali o documenti doganali di ogni specie, rese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.37 del medesimo. Per le copie dichiarate conformi all'originale di dichiarazioni doganali e documenti doganali di ogni genere l'imposta di bollo è dovuta ai sensi della nota 1, dell'art.4, nota 1, della Tariffa – Allegato A – del citato D.P.R. 642/72".*

In conclusione, si ritiene che per il rilascio di copia conforme all'originale o copia autentica in presenza di richieste d'accesso sia sempre dovuta l'imposta di bollo indipendentemente dal fatto che il documento originale sia o meno soggetto all'imposta stessa.

IL DIRETTORE GENERALE


Gianluigi Giuliano